

FISCO e RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, CONCORDATO

L'impresa che versa in uno stato di crisi, può far ricorso alternativamente ai seguenti istituti:

- ‡ piano attestato di risanamento (art. 67 L.F.);
- ‡ accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.);
- ‡ concordato con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.); - procedura giudiziale.
- ‡ concordato preventivo (art. 161 L.F.) - procedura giudiziale.

Art. 86 - Plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa (non i ricavi di cui all'art. 85) concorrono a formare il reddito di esercizio se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) se realizzate mediante risarcimento, anche assicurativo;
 - c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
- Concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzate o, se i beni erano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, in quote costanti in 5 esercizi.

Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano per quelle iscritte come tali negli ultimi tre esercizi, salvo non sia applicabile l'art. 87 (Plusvalenze esenti).

La cessione dei beni in sede di **concordato preventivo** non costituisce realizzo delle plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nonostante l'art. 86.5 richiami solo la cessione di beni ai creditori, la risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004 estende l'esenzione a tutte le vendite effettuate dal commissario giudiziale al fine di ricavare mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori.

Al contrario, le plusvalenze patrimoniali realizzate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione e/o di un piano attestato di risanamento subiscono l'ordinaria tassazione.

Riepilogo:

Concordato	-	si applica l'esenzione di cui art. 86.5
Accordo di ristrutturazione	-	non si applica l'esenzione di cui art. 86.5
Piano attestato di risanamento	-	non si applica l'esenzione di cui art. 86.5

Art. 88 - Sopravvenienze attive

Non si considerano sopravvenienze attive la riduzione dei debiti a seguito di:

- concordato preventivo o fallimentare;
- accordo di ristrutturazione (art. 182 bis) omologato, solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo;
- piano attestato (art. 67) pubblicato nel registro delle imprese, solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo.

Per accordo di ristrutturazione e piano attestato, l'irrilevanza della sopravvenienza attiva è limitata alla parte che eccede le perdite fiscali (di periodo o pregresse) disponibili, vale a dire che la stessa esplica i suoi effetti solo se la sopravvenienza non sia altrimenti compensabile con le perdite fiscali.

	Es. n. 1	Es. n. 2	Es. n. 3
Reddito di impresa	500.000	100.000	-50.000
Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti	350.000	350.000	350.000
Perdita teorica di periodo (Reddito < Sopravvenienze attive)	0	-250.000	-400.000
Sopravvenienze attive imponibili	0	250.000	350.000
Sopravvenienze detassate	350.000	100.000	0
Variazione in diminuzione	-350.000	-100.000	0
Reddito tassabile	150.000	0	-50.000

L'art. 88 va poi ricordato con l'art. 84 che prevede che la perdita può essere computata in diminuzione in misura non superiore all'80% del reddito imponibile del periodo.

Riepilogo:

Concordato	-	si applica l'esenzione di cui art. 88.4
Accordo di ristrutturazione	-	si applica per l'eccedenza ex art. 88.4
Piano attestato di risanamento	-	si applica per l'eccedenza ex art. 88.4

Il concordato preventivo rimane più conveniente dal punto di vista della convenienza tributaria, rispetto agli accordi di ristrutturazione del debito omologato o al piano attestato di risanamento pubblicato, in quanto:

- ‡ le **plusvalenze** che si generano dalla cessione dei beni strategici non sono imponibili, mentre quelle maturate da ogni altro strumento della soluzione della crisi d'impresa alternativo al fallimento rilevano integralmente nella determinazione del reddito d'impresa;
- ‡ le **sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti dell'impresa sono completamente escluse dalla base imponibile Ires o Irpef, mentre quelle che si generano da accordi di ristrutturazione o da piani attestati di risanamento trovano il limite delle perdite pregresse o di periodo.
- Le differenze di imposte possono essere notevoli sottraendo risorse per favorire la soddisfazione dei creditori e la riuscita del piano.

Art. 101.5 - Sopravvenienze passive

Le perdite su crediti sono deducibili se:

- ‡ risultano da elementi certi e precisi;
 - ‡ il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis.
- Nulla dice per il piano attestato di risanamento.

Il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile è:

- fallimento - data della sentenza dichiarativa;
- concordato preventivo - data del decreto di ammissione alla procedura;
- liquidazione coatta amministrativa - data del provvedimento che la ordina;
- ristrutturazione del debito (art. 182 bis) - data di omologa dell'accordo;
- amministrazione straordinaria - data del decreto che la dispone.

Elementi certi e precisi, che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono:

il protesto dei titoli di credito utilizzati dal debitore quale forma di adempimento (cambiali, assegni bancari ecc.);

- ‡ l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito;
- ‡ l'impossibilità di notificare gli atti giudiziari;
- ‡ la prescrizione del credito (decennale ex art. 2946);
- ‡ l'esito negativo del pignoramento;
- ‡ la fuga o la latitanza del debitore;
- ‡ la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore;
- ‡ la chiusura dei locali dell'impresa;
- ‡ l'irreperibilità del debitore;
- ‡ la denuncia penale per truffa;
- ‡ la cancellazione dei crediti in bilancio, operata in dipendenza di eventi estintivi, per le imprese che redigono il bilancio in ossequio allo Ias 39;
- ‡ la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito, ecc.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito. L'esistenza congiunta delle due condizioni sono condizioni sufficienti per considerare esistenti certezza e precisione e quindi la deducibilità della perdita. Il credito si considera di modesta entità quando è di impor-

to non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni (per il 2011 a 150 milioni di euro come da Provv. AE prot. 2010/181850 del 20/12/10; e per il 2012 a 100 milioni di euro come da art. 27.10 D.L. n. 185 del 29/11/08 convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 28/01/09) o a 2.500 euro per le altre.

Quando il credito supera i limiti di cui all'art. 101.5, una raccomandata di sollecito non dovrebbe mai mancare (R.M. 9/124 del 6.8.76). La Cass., con sent. 11329 del 2001, richiede che la rinuncia sia deliberata dal C.d.A. (se esistente) e che la decisione sia presa in seguito ad una valutazione attenta delle condizioni economiche del cliente.

L'importo deducibile varia in base al tipo di procedura.

† **Fallimento** - Il creditore è tenuto a individuare l'importo ragionevolmente ancora recuperabile sulla base della consistenza dell'attivo e dello stato passivo, nonché delle ulteriori informazioni rese dal curatore. Il valore deve poi essere adeguato nei successivi periodi in base ai rapporti che il curatore deve depositare.

† **Concordato** - Si fa affidamento alla proposta formulata dal debitore contenente la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori con successive verifiche in base alla relazione del commissario giudiziale e poi all'omologazione.

† **Ristrutturazione** - Simile al concordato.

† **Piano attestato** - Varia in base alla concreta possibilità concessa dagli "elementi certi e precisi".

Riepilogo:

Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione di debiti	Concordato preventivo
<i>Per il debitore:</i> detassazione parziale (nei limiti delle perdite fiscali pregresse e di periodo) delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti, a condizione che il piano attestato venga pubblicato nel registro delle imprese.	<i>Per il debitore:</i> detassazione parziale (nei limiti delle perdite fiscali pregresse e di periodo) delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti, a condizione che l'accordo sia stato omologato.	<i>Per il debitore:</i> detassazione totale delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti e delle plusvalenze da cessioni di beni.
<i>Per il creditore:</i> nessuna agevolazione, quindi deducibilità delle eventuali perdita su crediti non immediata ma teoricamente solo in caso di riscontrata definitività della perdita subita.	<i>Per il creditore:</i> facoltà di deduzione della perdita su crediti immediata, alla data di emanazione del decreto di omologazione dell'accordo.	<i>Per il creditore:</i> facoltà di deduzione della perdita su crediti immediata, alla data di emanazione del decreto di ammissione al concordato.

Transazione Fiscale (art. 182 ter L.F.)

L'istituto della transazione fiscale pur previsto dalla riforma del diritto fallimentare non ha incontrato ad oggi una piena realizzazione.

Nella Relazione allo schema di decreto legislativo del 23/09/2005, il legislatore ha invitato a tener conto di tutti gli interessi coinvolti:

- tutela degli interessi erariali;
- difesa dell'occupazione
- continuità dell'attività produttiva
- complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell'attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie) per valutare che il fallimento del contribuente non coinvolga pesantemente altre attività imprenditoriali con pesanti riflessi occupazionali e produttivi.

Per quanto concerne il **merito** della proposta di transazione gli Uffici dovranno valutare l'eventuale effettiva possibilità di una **migliore soddisfazione del credito** erariale in sede di accordo transattivo, **rispetto** all'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di **fallimento**, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della **tutela degli interessi erariali**. (Circolare 40/E/2008. § 5.5 - Valutazione della proposta di transazione).

La transazione è possibile per Concordato preventivo, Accordo di ristrutturazione ma non per il Piano attestato di risanamento.

Oggetto della transazione fiscale

La norma attuale espressamente prevede la propria operatività nei confronti "dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea".

Possono costituire oggetto di **transazione**:

- ‡ Ires, Irpef, Irap
- ‡ Accise
- ‡ Imposta di bollo - Imposta di Registro - Imposte Ipotecarie e Catastali
- ‡ Imposte cessate quali Irpeg, Ilor, ecc.

Non possono costituire oggetto di **transazione**:

- ‡ Iva
- ‡ Ritenute di acconto operate e non versate
- ‡ Dazi doganali di pertinenza comunitaria
- ‡ Ici - Imu - Tarsu - Tosap - Imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni, ecc. (i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali).

L'art. 182-ter prevede, inoltre, la possibilità di procedere alla transazione, oltre che per i tributi, anche per "i relativi accessori": sanzioni e interessi, in quanto componenti strettamente connesse ai tributi sulla base dei quali sono computati.

Tale assunto risulta riferibile anche alle sanzioni Iva che, non risultando influenzate dai vincoli della legislazione comunitaria eventualmente riconducibili al corrispondente tributo, possono pertanto costituire oggetto di transazione.

Possono costituire oggetto di **transazione** anche:

- ‡ Debiti verso Inps
- ‡ Debiti verso Inail.